



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 418 del 30/12/2023
Registro Generale N° 1643 del 30/12/2023

OGGETTO: Interventi soggetti agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) ovvero del'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice). Provvedimento di Impegno della spesa.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30/12/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente

PREMESSO che:

- l'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli interventi che a questo sono riferiti, prevede la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte da Personale interno all'Ente:
 - o *comma 2: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."*
 - o *Comma 3: "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."*
 - o *Comma 4: "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento*

di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”;

- *Comma 5-bis: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”;*
- *ai sensi dell’art. 216, comma 1, il ‘Codice’ “si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;*

DATO ATTO che nell'aprile, con differimento dell'entrata in vigore, è subentrato il D.Lgs. 36/2023, ciò comportando l'abrogazione del citato D.Lgs. 50/2016 e che l'Ente ha avviato alcuni interventi in vigore del 50/2016 ed altri in vigore del 36/2023;

VISTO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per gli interventi che a questo sono riferiti, che sempre in tema di incentivi, così recita:

- *comma 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*
- *Comma 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*
- *Comma 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*
- *Comma 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a*

prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

- *Comma 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*
- *Comma 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*
 - *a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
 - *b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
 - *c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*
- *Comma 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*
 - *a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
 - *b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
 - *c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*
- *Comma 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.*

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 50 del 01/03/2019 la Giunta Comunale procedeva all'approvazione del 'Regolamento' per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui al citato art. 113;
- entrambe le norme, ovvero sia il D.Lgs. 50/2016, sia il D.lgs. 36/2013, stabiliscono la quota del due per cento da destinare all'incentivazione del personale che svolge funzioni tecniche, secondo la distinzione della quota pari all'80% del 2% e della quota pari al 20% del 2%, ciò comportando che, comunque, occorre provvedere all'impegno delle somme coerentemente con le norme e con la capienza indicata nel QTE di ciascun intervento;
- i quadri economici dei seguenti interventi prevedono una aliquota destinata agli incentivi in argomento;
- per gli interventi dinanzi riportati, il responsabile del Settore, nonché Responsabile della Programmazione dell'Ente Civico, ha proceduto alla individuazione della struttura destinataria dell'incentivo, con l'attribuzione del ruolo a ciascun Dipendente, come riepilogato nella tabella di intervento, ovvero ha proceduto al riparto delle somme incentivanti fra il RUP ed i suoi collaboratori, in relazione all'attribuzione effettuata nei confronti di ciascun Collega coinvolto e quindi del relativo apporto lavorativo;

ATTESO che la liquidazione degli importi presuppone l'impegno della spesa, in considerazione del fatto che si può procedere alla ripartizione dell'incentivo;

DATO ATTO che, con riferimento al *Capo II – Fondo per lavori* del Regolamento, per tutti gli interventi di cui alla tabella risulta la caratteristica di *'opera puntuale'*, in quanto l'importo di realizzazione è compreso tra

€ 40.001,00 ed € 3.000.000,00, cui corrisponde l'aliquota di incentivo nella misura massima pari al 2,00%;

VISTE:

- la determina n° 1264 del 12/11/2023 di costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2023 ex art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- la determina n° 1336 del 26/11/2023 di destinazione delle risorse che costituiscono il fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2023 ex art. 79 del CCNL 16.11.2022;

RICHIAMATI, quindi, gli artt. 113 del D.lgs. 50/2016 e 45 del D.Lgs 36/2023;

PRESO E DATO ATTO che la presente determinazione non provvede alla liquidazione, ma, in misura propedeutica, interviene esclusivamente per l'adempimento relativo all'impegno delle somme;

RITENUTO, quindi, di poter procedere alla regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del 'Codice', secondo gli importi riportati nella tabella e, all'uopo, contestualmente:

- accertare in entrata l'importo riportato per ciascun intervento, quale quota incentivante di cui alle citate disposizioni normative di cui all'art. 113 del D.Lgs. ovvero art. 45 del D,Lgs. 36/2023, sul capitolo di ciascun investimento ed in relazione alla norma cui esso soggiace;
- impegnare i fondi di pari importo sul medesimo capitolo in uscita;

CONSIDERATO che Corte dei conti Lombardia ha ritenuto che "il ricorso alla prestazione incentivante [debba] risultare necessariamente coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, con particolare riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e alla programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 in linea, peraltro, con la centralità della fase della programmazione evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa" (Corte dei conti Lombardia n. 310/2019/PAR e n. 96/2019/PAR);

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come aggiornato con D.M. del 01/08/2019, che al punto 5.2 disciplina le modalità di contabilizzazione degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del 'Codice', per il quale si rende necessario procedere all'accertamento al titolo terzo delle entrate, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del predetto fondo per un importo pari alle quote dell'80% e del 20% del fondo costituito nel 2023 a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui le funzioni tecniche si riferiscono;

VISTO che la spesa riguardante gli incentivi tecnici deve essere impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa;

CONSIDERATO quanto previsto dal Contratto Decentrato sottoscritto in data 16.11.2023 specialmente all'art. 45;

CONSIDERATO altresì che il detto riconoscimento deve trovare adeguata copertura all'interno del fondo contrattazione decentrata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO Lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento dei controlli interni;

per tutto quanto sin qui,

DETERMINA

1. **RICHIAMARE** la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DARE ATTO** che in merito agli interventi riepilogati in tabella occorre procedere alla regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche previsti a seconda dell'intervento, dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ovvero dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per la quota riportata nella apposita colonna della tabella allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale in corrispondenza di ciascun intervento;
3. **ACCERTARE** in entrata i predetti importi, quale quota di incentivo di che trattasi e di cui all'art. 113 co. 3 del 'Codice' ovvero dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, sui capitoli ivi indicati nell'apposita colonna ed in corrispondenza di ciascun intervento;
4. **IMPEGNARE** i fondi, per come indicati nell'apposita colonna ed in corrispondenza di ciascun intervento, di pari importo sul medesimo capitolo in uscita, ritenendosi compresi gli oneri riflessi e l'IRAP, a titolo di somme per gli incentivi per funzioni tecniche previsti a seconda dell'intervento, dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ovvero dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
5. **DARE ATTO** che:
 - occorre emettere il relativo ordine di pagamento a favore del bilancio corrente, da incassare al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 (PdC E.3.05.99.02.00) – cap. 113 del bilancio finanziario 2023-2025 – competenza 2023;
 - impegnare quindi la relativa spesa per compensi pari all'importo indicato in tabella, al netto di oneri ed IRAP pari a complessivi euro 98.588,53 sulla missione 1/programma 10, al cap. 113 correlati all'erogazione del fondo per la contrattazione decentrata – compensi incentivanti;
 - impegnare altresì gli oneri c/ente e l'IRAP rispettivamente sui capp.li 113/1 (per complessivi euro 23.464,07) e 113/2 (per complessivi euro 8.380,03 del corrente bilancio finanziario);
 - l'obbligazione di spesa che deriva dal provvedimento è interamente esigibile nell'annualità 2023;
6. **DARE ATTO** che successivamente, con separato/i e distinto/i atto/i, si procederà alla liquidazione delle somme, al ricorrere dei presupposti;
7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura, ed è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
8. **DARE ATTO** che:
 - per il presente provvedimento è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, attestante la copertura finanziaria;
 - per il presente provvedimento si attesta la contabilizzazione dell'entrata ai sensi dell'art. 179 co. 3 D.Lgs. 267/2000;
 - relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento:
 - l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 - non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento di gara, e dei dipendenti, facenti parte la struttura tecnico amministrativa a supporto dello stesso, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
 - ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
9. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al competente Servizio Personale per i connessi

adempimenti di natura retributiva;

10. **DISPORRE** la pubblicazione dei dati individuati dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Galatone, 30/12/2023

IL DIRIGENTE
f.to **Ing. Luca Migliaccio**

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			